

MODULO DI DELEGA (ai sensi dell'Allegato 5C Regolamento Emittenti)

Il Prof. Gianfranco d'Atri, nato a Cosenza il 22/07/1951, promuove una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'assemblea speciale degli azionisti di risparmio Gemina Spa convocata per il 25, 26 e 27 Gennaio 2011 - rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione - con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.gemina.it in data 22/12/2010.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 19:00 del 24 Gennaio 2011 (giorno precedente l'assemblea) con le stesse modalità utilizzate per il conferimento della stessa, ovvero **tramite e-mail gdatri@azionisti.org, fax al numero 02-99988713**, o inviato presso gli uffici di Corso Monforte n. 19, 20122 MI (entro le ore 19.00). Si faccia riferimento al sito www.gemina.azionisti.org per ogni informazione.

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

(Nota: Compilare tutti i campi evidenziati in giallo)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____,
residente a _____ (città e indirizzo)
C.F. _____ (Codice Fiscale)
Per le società: nella qualità di* _____ della Società _____

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno - e - **PRESA VISIONE** del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse

DELEGA

il promotore - o il suo sostituto - a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. azioni _____ (in numeri) _____ (in lettere) registrate nel conto titoli n. _____ presso _____ (intermediario depositario) _____ ABI _____ CAB _____.

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (Nota: barrare la casella interessata)

Proposta n.1 del Promotore

Nominare la dott.sa Stella d'Atri, nata a Cosenza il 8/10/1977, Rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Gemina Spa

Rilascia la delega per voto favorevole Non rilascia la delega

Proposta n.2 del Promotore

Determinare in 3 esercizi la durata della carica, con scadenza al termine dell'esercizio chiuso al 31/12/2013

Rilascia la delega per voto favorevole Non rilascia la delega

Proposta n.3 del Promotore

Determinare in euro 25.000,00 (venticinquemila/00) in ragione d'anno, oltre al rimborso delle spese, il compenso lordo complessivamente dovuto al Rappresentante Comune.

Rilascia la delega per voto favorevole Non rilascia la delega

Circostanze Ignoto

Qualora si verifichino circostanze ignote¹ all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate, il sottoscritto, con riferimento alle proposte del Promotore (n.1, 2 e 3) autorizza lo stesso a votare in modo difforme dalla proposta²

Autorizza il Promotore Non autorizza il Promotore

Spazio riservato al caso in cui il firmatario sia diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto _____ sottoscrive il presente modulo di delega in qualità di (Nota: barrare la casella interessata)

creditore pignorativo riportatore usufruttuario custode gestore
 rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

B) VOTO NON CONFORME¹: Il Promotore non intende esercitare il voto non in conformità con le proprie proposte

C) ALTRE DELIBERAZIONI: Non sono previste altre deliberazioni

DATA _____/01/2011

FIRMA _____

¹ Il voto può essere esercitato in modo difforme solo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione.

² In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

* Se il titolare delle azioni è una società, indicare se compila Presidente / A.D. / A.U./altro. Allegare certificato camerale con poteri di firma.

NORME DI LEGGE

Art. 137 del Regolamento Emittenti (Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.
3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138 del Regolamento Emittenti (Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore, direttamente o per il tramite dell'ultimo intermediario, il modulo di delega.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 135-novies D.Lgs 58/1998 (Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 4, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. Il Ministero della Giustizia stabilisce con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento della delega in via elettronica, in conformità con quanto previsto nell'articolo 2372, primo comma, del codice civile. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile.